MISURE AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE IN FAVORE DEI COMUNI AD ALTA TENSIONE ABITATIVA

Art. 19

Aumento dell'imposizione fiscale sulle abitazioni non locate

L'aumento previsto dall'art. 8 della legge 22 aprile 1982, n. 168, ai fini della determinazione del reddito delle unita' immobiliari destinate ad abitazione ubicato nei comuni indicati nello stesso articolo, e' stabilito nella misura del 300 per cento. Le disposizioni di cui al precedente comma 1 hanno effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Versione in vigore dal 1 dicembre 1984, non più in vigore dal 31 gennaio 1985 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure amministrative e finanziarie in favore dei comuni ad alta tensione abitativa
Estremi	Decreto-legge 1 dicembre 1984, n. 795
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 1 dicembre 1984

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-amministrative-e-finanziarie-in-favore-dei-comuni-ad-alta-1984/art-19-aumento-dell-imposizione-fiscale-sulle-abitazioni-non-locate/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it